

**PROTOCOLLO DI ATTUAZIONE DELLA
CONVENZIONE DELLE ALPI DEL 1991
NELL'AMBITO ACQUA**

PROTOCOLLO “ACQUA”

**una proposta
della Commissione Internazionale per la Protezione delle Alpi**



CIPRA-International
Im Bretscha 22, FL - 9494 Schaan
T ++423 237 40 30 F ++423 237 40 31
cipra@cipra.org www.cipra.org

Preambolo

la Repubblica Federale di Germania,

la Repubblica Francese,

la Repubblica Italiana,

il Principato del Liechtenstein,

il Principato di Monaco,

La Repubblica d'Austria

la Confederazione Svizzera,

la Repubblica di Slovenia,

nonché

la Comunità Europea,

in conformità con il loro mandato in base alla Convenzione per la Protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi) del 7 novembre 1991, di assicurare una politica globale di protezione e di sviluppo sostenibile del territorio alpino;

in attuazione dei loro impegni di cui all'articolo 2, commi 2 e 3 della Convenzione delle Alpi;

coscienti che il territorio alpino è un'area sensibile di importanza europea e che rappresenta, quanto a geologia, geomorfologia, clima, acque, vegetazione, fauna, paesaggio e cultura, un patrimonio tanto inconfondibile quanto molteplice e che la sua alta montagna, le sue valli e le sue prealpi rappresentano unità ambientali la cui conservazione non può essere soltanto compito degli Stati alpini;

consapevoli del fatto che le Alpi, oltre a costituire lo spazio di vita e di lavoro della popolazione locale, assumono, in quanto riserva idrica d'Europa, la massima importanza per le regioni extra alpine, e che pertanto il relazionarsi all'acqua – elemento indispensabile alla vita – in modo sostenibile è di enorme importanza ecologica e socioeconomica,

coscienti che la popolazione locale e la popolazione residente all'esterno del territorio alpino, ma dipendente dalle riserve idriche delle Alpi, hanno diritto ad avere a disposizione sufficiente acqua potabile di buona qualità e che il loro approvvigionamento idrico è un compito basilare delle Parti contraenti,

coscienti che l'acqua non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale,

coscienti che gli utilizzi delle acque a scopi alimentari, energetici, produttivi, di trasporto, ricreativi e contemplativi devono essere esercitati garantendo la funzionalità del ciclo dell'acqua e delle dinamiche territoriali e del suolo,

coscienti della propria responsabilità, nell'interesse generale, di conservare – e dove necessario di migliorare – le risorse idriche e l'efficienza ecologica dei corsi d'acqua,

convinti che l'acqua e i corpi idrici rappresentino un bene meritevole di protezione, che assume una crescente importanza anche dal punto di vista economico, con ripercussioni anche per la popolazione residente lungo i corsi d'acqua,

consapevoli che gli ambienti acquatici assumono un'importanza straordinaria nel territorio alpino come habitat di una flora e una fauna ricche e diversificate,

coscienti che la protezione delle acque è indispensabile per la conservazione della qualità dell'acqua potabile come pure per garantire la vitalità dei corsi d'acqua con la loro biodiversità,

coscienti che gli ambienti acquatici ancora in condizioni naturali devono essere mantenuti alle condizioni attuali,

coscienti che la protezione delle sorgenti riveste un ruolo fondamentale per il ciclo dell'acqua,

coscienti che all'interno del territorio alpino sussistono grandi differenze climatiche e geomorfologiche e conseguenti diverse condizioni di deflusso dei corsi d'acqua, così come diverse esigenze di utilizzo, e che le alterazioni del regime delle acque producono effetti transfrontalieri, sia all'interno che all'esterno del territorio alpino,

coscienti che solo boschi stabili e in buone condizioni, le torbiere e le zone umide intatte, assolvono con efficacia la loro importante e complessa funzione di ritenzione dell'acqua,

convinti che una gestione ecologica del regime delle acque è di grande importanza per una protezione duratura dagli eventi di piena dell'intero bacino,

preoccupati per l'effetto del cambiamento climatico legato al aumento delle emissioni di gas serra e per le conseguenze sul regime delle acque,

convinti che gli interessi economici debbano essere armonizzati con le esigenze ecologiche;

convinti che la popolazione locale debba essere posta nelle condizioni di determinare essa stessa le prospettive del proprio sviluppo sociale, culturale e economico, nonché di concorrere alla sua realizzazione nel quadro del vigente ordinamento istituzionale;

riconosciuto che i bacini imbriferi di molti corsi d'acqua del territorio alpino si estendono su più Stati, e che determinati problemi possono essere risolti soltanto sul piano transfrontaliero e richiedono misure comuni degli Stati alpini,

hanno convenuto quanto segue:

Capitolo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Finalità

(1) Le finalità del presente protocollo sono la protezione, la conservazione e la garanzia dell'uso sostenibile delle risorse idriche, dei sistemi idrici e degli ecosistemi acquatici nell'ambito territoriale di applicazione della Convenzione delle Alpi.

(2) Mediante tali finalità sono da considerare in particolare:

- a) tutte le risorse idriche:
 - i corsi d'acqua così come tutte le altre acque superficiali e sotterranee in forma liquida o solida
 - l'acqua nell'atmosfera
- b) tutti gli ecosistemi acquatici, gli ecosistemi terrestri e le zone umide direttamente dipendenti dalle risorse idriche o dagli ecosistemi acquatici sotto il profilo del fabbisogno idrico, nonché i ghiacciai e i nevai
- c) tutte le attività che comportano l'uso o il degrado delle risorse idriche, in particolare:
 - le attività per l'approvvigionamento idrico domestico e per lo smaltimento delle acque reflue
 - l'agricoltura e la silvicoltura
 - la piscicoltura
 - l'artigianato e l'industria
 - i trasporti
 - l'energia idroelettrica
 - il tempo libero (turismo, pesca sportiva)
 - attività insediative
- d) tutti gli aspetti quantitativi e qualitativi, in particolare legati a:
 - bacini artificiali e altri invasi, superficiali e sotterranei
 - deviazioni e derivazioni d'acqua
 - captazioni idriche e trasferimenti d'acqua
 - regimazione delle acque superficiali conseguenti all'impermeabilizzazione del suolo
- e) Eventi causati dall'acqua che possono avere effetti dannosi sugli umani, in particolare:
 - le inondazioni
 - le precipitazioni torrenziali/catastrofiche
 - i ghiacci alla deriva
 - le valanghe
- f) insufficienti risorse idriche e problemi di siccità

(3) Le misure di protezione, di conservazione e di gestione rispettano i principi di prevenzione, di precauzione, il principio “chi inquina paga” e dell’utente-pagatore, fermo restando il diritto all’accesso al quantitativo minimo vitale d’acqua per tutti.

Articolo 2

Considerazione delle finalità nelle altre politiche

Le Parti contraenti si impegnano a considerare gli obiettivi stabiliti da questo Protocollo anche nelle altre loro politiche.

Articolo 3

Definizioni

Ai sensi del presente Protocollo i seguenti termini indicano:

- a) Risorse idriche: l’acqua in tutte le sue forme – liquida, solida, gassosa – e in tutti i suoi luoghi di reperimento.
- b) Sistema idrico (sistema idrografico): Le acque superficiali, sotterranee e atmosferiche che si estendono su parti o sull’insieme del territorio o dell’atmosfera compresi nell’ambito territoriale di applicazione della Convenzione delle Alpi.
- c) Ecosistema acquatico: Quelle relazioni funzionali e strutturali tra fauna, flora ed ambiente abiotico che sono definite e limitate dal fattore acqua influenzando in uno spazio omogeneo e delimitato in modo costante o periodico.
- d) Acqua atmosferica: Le precipitazioni, la nebbia e le nuvole.
- e) Acqua in forma solida: neve e ghiaccio, in forma temporanea o permanente (permafrost).
- f) Acque: tutte le acque superficiali correnti o stagnanti, e tutte le acque sotterranee come le circolazioni sotterranee, le riserve acquifere freatiche e le portate di subalveo, le acque di saturazione contenute nel suolo o nel sottosuolo, i corpi idrici sotterranei e carsici, le acque interstiziali, nonché le acque profonde (sorgenti minerali, acque artesiane).
- g) zone in cui l’acqua poco profonda di ghiacciai, fiumi e laghi entra in un rapporto dinamico con la terra e in cui il livello dell’acqua è variabile. L’acqua influenza questo ambiente naturale attraverso le inondazioni oppure indirettamente attraverso le falde acquatiche.
- h) Zone esondabili: zone interessate da ricorrenti ed irregolari esondazioni che fanno parte della naturale dinamica dei corpi idrici, in cui le trasformazioni del territorio possono influire sulla protezione contro le inondazioni.
- i) Bacino imbrifero: il territorio nel quale scorrono tutte le acque superficiali attraverso una serie di torrenti, fiumi e laghi per sfociare in un punto specifico di un corso d’acqua.
- j) Utilizzazione: servizi idrici (estrazione, arginamento, stoccaggio, trattamento e distribuzione, di acque superficiali o sotterranee nonché la raccolta e il trattamento

delle acque reflue) assieme alle altre attività che incidono in modo significativo sullo stato delle acque.

- k) Inquinamento: l'introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze o di calore nell'aria, nell'acqua o nel terreno, che possono nuocere alla salute umana o alla qualità degli ecosistemi acquatici o degli ecosistemi terrestri che dipendono direttamente da ecosistemi acquatici, perturbando, deturpando o deteriorando i valori ricreativi o altri legittimi usi dell'ambiente.
- l) Compromissione delle risorse idriche, dei sistemi idrici e degli ecosistemi acquatici: ogni tipo di inquinamento e ogni cambiamento funzionale e strutturale dell'ecosistema causato dall'uomo con le relative conseguenze negative nonché ogni compromissione quantitativa del deflusso di un corso d'acqua o di un bacino connessa all'utilizzazione (sistemazione idraulica e derivazioni).

Articolo 4

Impegni fondamentali

(1) Gli Stati siimpegnano a regolamentare la protezione, la conservazione, il miglioramento e l'utilizzazione delle risorse idriche, dei sistemi idrici e degli ecosistemi acquatici del territorio alpino in base ai principi di prevenzione, di precauzione, di "chi inquina paga" e dell'utilizzatore-pagatore nonché ai principi dello sviluppo sostenibile. Per raggiungere tale obiettivo, è in particolare necessario evitare ogni compromissione delle risorse idriche, dei sistemi idrici e degli ecosistemi acquatici ricorrendo all'ausilio delle acquisizioni ed esperienze tecnico-scientifiche più avanzate, regolamentare l'utilizzazione in modo efficiente e razionale, secondo i criteri di sostenibilità nell'utilizzo delle risorse, e minimizzare gli sprechi.

(2) La gestione dei corsi d'acqua, dalla sorgente alla foce, si deve basare su principi ecologici. Le misure per la protezione, la conservazione e l'utilizzazione devono, per quanto possibile, evitare ogni compromissione delle risorse idriche, dei sistemi idrici e degli ecosistemi acquatici.

(3) Il territorio alpino deve disporre prioritariamente di una sufficiente quantità d'acqua potabile, per soddisfare i bisogni umani essenziali e per garantire a tutta la popolazione alpina l'accesso all'acqua. La responsabilità per l'approvvigionamento d'acqua potabile deve rimanere all'ente pubblico, che può. Gestire direttamente il servizio oppure affidarlo a terzi.

(4) La gestione sostenibile delle risorse idriche comprende in particolare un'utilizzazione dell'acqua in una misura che tenga conto sia dei bisogni della popolazione alpina ed extra alpina, sia delle esigenze della conservazione dell'ambiente naturale.

(5) I costi per le misure di prevenzione, per il contenimento e la riduzione delle compromissioni delle risorse idriche sono a carico del soggetto che le origina (principio "chi inquina paga"). I costi dei servizi relativi all'utilizzazione dell'acqua sono coperti mediante un sistema di tariffazione dell'acqua (principio dell'utilizzatore-pagatore). In questo contesto il



prezzo per l'acqua deve tenere conto dei costi di finanziamento, delle risorse e dell'ambiente nonché essere conforme ai bisogni sociali della popolazione coinvolta.

Articolo 5

Partecipazione degli enti territoriali e di altri soggetti interessati

(1) Ciascuna Parte contraente stabilisce, nel quadro istituzionale vigente, il livello più idoneo alla concertazione e cooperazione tra le istituzioni e gli enti territoriali direttamente interessati, al fine di promuovere una responsabilità solidale e, in particolare, di valorizzare e di sviluppare le sinergie potenziali nell'attuazione delle politiche di gestione dell'acqua, nonché delle misure conseguenti.

(2) Nel rispetto delle loro competenze, nel quadro istituzionale vigente, gli enti territoriali direttamente interessati e altri enti decentralizzati nonché altri soggetti interessati, a cui compete la gestione delle risorse idriche, partecipano ai diversi stadi di preparazione e attuazione delle relative politiche e misure.

Articolo 6

Cooperazione internazionale

Le Parti contraenti convengono:

- a) di effettuare valutazioni comuni dello sviluppo delle politiche di gestione dell'acqua, nonché di garantire la reciproca consultazione prima di importanti decisioni per l'attuazione del presente Protocollo;
- b) di assicurare la realizzazione delle finalità e delle misure stabilite dal presente Protocollo mediante la cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti e in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali;
- c) di promuovere sia lo scambio di conoscenze e di esperienze sia iniziative comuni, mediante la cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione, tra le organizzazioni attive nei settori economici dell'acqua e dell'energia idroelettrica e le associazioni ambientaliste, tra le organizzazioni e istituzioni direttamente coinvolte nei problemi relativi alla protezione e all'utilizzo dell'acqua e dei corsi d'acqua, in particolare le commissioni fluviali internazionali, nonché tra i media.
- d) La pianificazione di infrastrutture nel settore dell'acqua e dei corsi d'acqua nel territorio alpino vanno coordinati e concertati. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, ogni Parte contraente si impegna a realizzare consultazioni preventive con le Parti contraenti interessate, al più tardi nel momento in cui siano disponibili i risultati delle valutazioni.

Capitolo II

Misure specifiche

Articolo 7

Inventari

(1) Le Parti contraenti si impegnano a presentare, a distanza di tre anni dall'entrata in vigore del presente Protocollo, la situazione dell'acqua e dei corsi d'acqua relativamente ai seguenti aspetti in una banca dati comune:

- a) corpi idrici superficiali
- b) corpi idrici sotterranei
- c) ecosistemi acquatici
- d) ghiacciai
- e) aree, alle quali è stata attribuita una protezione speciale al fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee o di conservarne gli habitat e le specie presenti che dipendono direttamente dall'ambiente acquatico:
 - corpi idrici, o tratti di corpi idrici, che siano ancora in condizioni di naturalità
 - aree designate per l'estrazione di acque destinate al consumo umano
 - aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico
 - corpi idrici intesi a scopo ricreativo e acque di balneazione
 - aree sensibili rispetto ai nutrienti
 - aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per questa protezione.

(2) Queste presentazioni devono essere pubblicate e regolarmente aggiornate, a scadenze almeno ogni sei anni.

Articolo 8

Pianificazione

(1) La pianificazione territoriale e paesaggistica delle Parti contraenti deve prevedere le misure necessarie per garantire la conservazione e lo sviluppo degli habitat naturali e quasi naturali delle specie animali e vegetali selvatiche, nonché degli elementi strutturali del paesaggio naturale e rurale lungo i corpi idrici.

(2) A tal fine le Parti contraenti, osservando i principi di gestione sostenibile delle acque, elaborano piani d'utilizzazione e di difesa dalle inondazioni, nei quali siano individuate anche le aree golenali e le zone esondabili. Esse individuano le aree destinate al prelievo di acqua potabile, le aree soggette a rischio idrogeologico e idrologico nonché le aree soggette al rischio di erosione. Si impegnano a vietare l'edificazione nelle aree a rischio di esondazione e di ritenzione idrica.

(3) Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare la possibilità di partecipare attivamente ai processi di pianificazione alle associazioni per la protezione dell'ambiente ed a altri soggetti interessati.

Articolo 9

Misure per la protezione della qualità dell'acqua

(1) Le Parti contraenti si impegnano a proteggere le risorse idriche e a ridurre l'inquinamento nei corpi idrici. La qualità dell'acqua deve essere preservata e, dove necessario, migliorata. Le Parti contraenti si impegnano pertanto ad un trattamento ottimale delle acque reflue basato sulle tecnologie più avanzate. La protezione delle sorgenti e dei loro bacini imbriferi deve essere garantita attraverso l'istituzione di aree sufficientemente ampie di protezione specifica.

(2) Le Parti contraenti si impegnano a garantire la protezione e l'eventuale miglioramento degli ecosistemi acquatici. Esse si impegnano altresì a garantire la salvaguardia delle circolazioni sotterranee, delle riserve acquifere freatiche e delle portate di subalveo, delle acque di saturazione contenute nel suolo o nel sottosuolo, dei corpi idrici sotterranei e carsici, delle acque interstiziali, nonché delle acque profonde (sorgenti minerali, acque artesiane).

(3) Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie a proteggere le sorgenti e le acque superficiali dalle compromissioni causate in particolare dalle immissioni agricole nel suolo e nelle acque, dall'infiltrazione di acque reflue, dal deflusso da infrastrutture viarie, dall'attività di gestione degli invasi artificiali e degli impianti idroelettrici o da discariche. Additivi per la produzione di neve artificiale vanno proibiti.

(4) Le Parti contraenti si impegnano a ridurre l'inquinamento delle risorse acquatiche causato da inquinanti atmosferici. Nella selvicoltura esse promuovono una gestione naturalistica per ottenere il miglior effetto di filtrazione e di ritenzione possibile.

Articolo 10

Misure di protezione della qualità ecologica delle acque

(1) Le Parti contraenti si impegnano a proteggere le acque quale habitat e luogo della biodiversità. Le acque naturali non devono essere regimate o deviate. Le Parti contraenti si impegnano, dove possibile, a rinaturalizzare i tratti fluviali degradati e a promuovere misure volte a conservare la biodiversità e a lasciare più spazio al corso d'acqua. Esse si impegnano altresì a rimuovere, ove possibile, opere di regimazione idraulica pregiudizievoli al dispiegamento di libere dinamiche naturali, oppure a sostituirle con interventi di ingegneria naturalistica. Si impegnano ad istituire fasce tampone tra ambienti acquatici e aree coltivate o urbanizzate.

(2) Le Parti contraenti assicurano per gli impianti idroelettrici, nonché per la derivazione e deviazione di corpi idrici la funzionalità ecologica dei corpi idrici e la integrità paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l'adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque, la garanzia della migrazione della fauna. Le Parti contraenti promuovono processi di certificazione ambientale degli impianti idroelettrici secondo gli standard più avanzati. Questi standard sono obbligatori per le nuove concessioni, indipendentemente della dimensione dell'impianto.

(3) Le Parti contraenti garantiscono che lo svuotamento periodico dei bacini di ritenuta sia effettuato in modo tale da non danneggiare ecosistemi e processi naturali.

(4) Le Parti contraenti si impegnano a promuovere la reintroduzione, il ripopolamento e la diffusione di specie animali selvatiche autoctone e di specie vegetali autoctone e adatte al rispettivo sito per il miglioramento degli ambienti acquatici su basi scientifiche, a condizione che non si provochino effetti insostenibili per le attività umane. Si impegnano a impedire l'introduzione di nuove specie animali e vegetali. Esse possono provvedere ad eccezioni nei casi in cui l'introduzione è necessaria per determinati usi e non comporta effetti negativi per la natura e il paesaggio.

Articolo 11

Aree protette

(1) Le Parti contraenti si impegnano a conservare, a gestire e, dove necessario, ad ampliare le aree esistenti per la protezione dell'acqua e dei corsi d'acqua – quali aree per la protezione dei corsi d'acqua e delle acque stagnanti e lacustri, delle aree golenali, degli ambienti acquatici torrentizi alpini, dei bacini imbriferi delle sorgenti, delle torbiere e di altre zone umide – in coerenza con la loro funzione protettiva, nonché a delimitare, dove possibile, nuove aree

protette. Esse adottano tutte le misure idonee ad evitare compromissioni o distruzioni di tali aree.

(2) Le Parti contraenti assumono le misure idonee a creare una rete della biosfera nazionale e transfrontaliera degli ambienti fluviali. Esse si impegnano ad armonizzare gli obiettivi e le misure per le aree protette transfrontaliere.

(3) Esse promuovono l'istituzione di zone di rispetto e di quiete lungo i corsi d'acqua che garantiscono l'habitat alle specie animali e vegetali selvatiche. Esse provvedono affinché in queste zone sia assicurata la quiete necessaria all'indisturbato svolgimento dei processi ecologici tipici delle specie, e riducono o vietano ogni forma di uso non compatibile con i processi ecologici in tali zone.

(4) Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare la protezione dei ghiacciai e a vietare ogni forma di utilizzo dei medesimi che contribuisca al loro deterioramento o trasformazione. Esse non consentiranno alcuna ulteriore dotazione di infrastrutture sui ghiacciai per finalità turistiche.

Articolo 12

Misure nel settore dell'uso dell'acqua

(1) Le Parti contraenti si impegnano a ridurre al minimo l'utilizzo di acqua potabile per usi produttivi, in particolare mediante un'adeguata politica tariffaria. Esse adottano azioni per ridurre lo spreco d'acqua e promuoverne il risparmio.

(2) Nei casi di costruzione di condutture idriche e di altri impianti a elevato impatto ambientale, le Parti contraenti mettono in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare l'impatto sulla popolazione e sull'ambiente, inclusa, ove possibile, l'utilizzazione e ottimizzazione di strutture e percorsi già esistenti. Si impegnano a minimizzare le perdite d'acqua nella rete di distribuzione.

(3) Le Parti contraenti si impegnano a vietare o a limitare, temporalmente o localmente in determinate aree, la produzione di neve artificiale, nel caso in cui ciò si renda necessario per garantire una sufficiente portata ai corsi d'acqua o per assicurare una sufficiente quantità di acqua potabile.

(4) Le Parti contraenti si impegnano, nella costruzione o nel rinnovo di impianti d'irrigazione, a imporre l'utilizzo di sistemi a basso consumo idrico.

Articolo 13

Misure per la protezione da eventi calamitosi

(1) Le Parti contraenti si impegnano a restituire più spazio all'acqua ed alle acque superficiali mediante misure di rinaturalizzazione per contribuire alla riduzione del rischio idraulico.

(2) Le Parti contraenti promuovono misure per aumentare o ripristinare la capacità di ritenzione del territorio.

(3) Le Parti contraenti si impegnano ad adottare misure adeguate per il controllo e, ove necessario, il miglioramento della sicurezza delle dighe e di altri impianti.

Articolo 14

Indennizzo finanziario

(1) Le Parti contraenti si impegnano, in ogni intervento riguardante le acque, a rispettare le esigenze della popolazione locale e a indennizzare adeguatamente gli enti locali o regionali per l'utilizzo dell'acqua.

(2) Le Parti contraenti definiscono criteri comuni per l'indennizzo per la popolazione residente per compensare particolari prestazioni e eventuali vincoli o restrizioni alle attività esistenti.

Articolo 15

Misure integrative

Le Parti contraenti possono adottare nell'ambito Acqua misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo.

Capitolo III

Ricerca, formazione e informazione

Articolo 16

Ricerca e osservazione

(1) Le Parti contraenti promuovono e armonizzano, in stretta cooperazione, la ricerca e l'osservazione sistematica in funzione del conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo.

(2) Esse promuovono in particolare la ricerca specifica nell'ambito dell'acqua, potenziandola in modo più attinente alle condizioni pratiche e locali, comprendendola nei processi di definizione e di verifica degli obiettivi e delle misure della politica di gestione dell'acqua, nonché applicando i relativi risultati nell'attività di formazione e di assistenza tecnica degli attori.

(3) Le Parti contraenti provvedono affinché i risultati nazionali della ricerca e dell'osservazione sistematica siano raccolti in un sistema comune di osservazione e informazione permanenti e siano resi pubblicamente accessibili nel quadro istituzionale vigente.

(4) In relazione alle rispettive zone e con riferimento alle finalità e alle misure stabilite dal presente Protocollo, esse effettuano in particolare un rilevamento comparabile, conformemente alle disposizioni dell'art. 7 del presente protocollo.

(5) Il rilevamento dev'essere aggiornato periodicamente e comprendere osservazioni su settori o zone con particolari problemi, nonché sull'efficacia delle misure adottate o sull'esigenza di misure da adottare.

Articolo 17

Formazione e informazione

(1) Le Parti contraenti promuovono la formazione e l'aggiornamento, nonché l'informazione pubblica in relazione agli obiettivi, alle misure e all'attuazione del presente Protocollo.

(2) Esse favoriscono in particolare:

- a) l'ulteriore sviluppo della formazione e dell'aggiornamento e dell'assistenza tecnica, includendovi la protezione della natura e dell'ambiente.
- b) un'informazione ampia e oggettiva che non si limiti alle persone e alle amministrazioni direttamente coinvolte, ma raggiunga anche attraverso i media la pubblica opinione più vasta all'interno e all'esterno del territorio alpino, per diffondere in essa la conoscenza dell'importanza dell'acqua e dei corsi d'acqua e sollecitare il relativo interesse.

Capitolo IV

Attuazione, controllo e valutazione

Articolo 18

Attuazione

Le Parti contraenti si impegnano ad assicurare l'attuazione del presente Protocollo mediante misure adeguate nel quadro istituzionale vigente.

Articolo 19

Controllo del rispetto degli obblighi

(1) Le Parti contraenti presentano regolarmente al Comitato permanente un resoconto sulle misure adottate in base al presente Protocollo. Nel resoconto è indicata anche l'efficacia delle misure adottate. La Conferenza delle Alpi stabilisce la periodicità dei resoconti.

(2) Il Comitato permanente esamina i resoconti al fine di verificare se le Parti contraenti hanno assolto agli obblighi derivanti dal presente Protocollo. Esso può chiedere ulteriori informazioni alle Parti contraenti interessate o assumere informazioni da altre fonti.

(3) Il Comitato permanente redige un resoconto per la Conferenza delle Alpi sul rispetto da parte delle Parti contraenti degli obblighi derivanti dal presente Protocollo.

(4) La Conferenza delle Alpi prende atto di questo resoconto. Essa, qualora constati un mancato adempimento degli obblighi, può adottare raccomandazioni.

Articolo 20

Valutazione dell'efficacia delle disposizioni

(1) Le Parti contraenti esaminano e valutano ad intervalli regolari le disposizioni contenute nel presente Protocollo, sotto il profilo della loro efficacia. Per quanto sarà necessario al

conseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, esse prenderanno in considerazione la possibilità di adottare modifiche appropriate del Protocollo medesimo.

(2) A questa valutazione partecipano gli enti territoriali e le organizzazioni non-governative attive nel campo specifico, nel quadro istituzionale vigente.

Capitolo V

Norme finali

Articolo 21

Corrispondenza tra la Convenzione delle Alpi e il Protocollo

(1) Il presente Protocollo costituisce un Protocollo della Convenzione delle Alpi ai sensi dell'articolo 2 e degli altri articoli pertinenti della stessa Convenzione.

(2) Possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo esclusivamente le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi. Ogni denuncia della Convenzione delle Alpi vale anche come denuncia del presente Protocollo.

(3) Quando la Conferenza delle Alpi delibera questioni concernenti il presente Protocollo, solo le Parti contraenti dello stesso Protocollo sono ammesse alle relative votazioni.

Articolo 22

Firma e ratifica

(1) Il presente Protocollo è depositato per la firma delle Parti contraenti, il 17 novembre 2004 e dopo il 15 dicembre 2004 presso la Repubblica d'Austria quale Depositario.

(2) Il presente Protocollo entra in vigore per le Parti contraenti che hanno espresso il proprio consenso ad essere vincolate dallo stesso Protocollo, tre mesi dopo il giorno in cui tre Stati avranno depositato il loro strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

(3) Per le Parti contraenti che esprimeranno successivamente il proprio consenso ad essere vincolate dal presente Protocollo, esso entrerà in vigore tre mesi dopo il giorno del deposito dello strumento di ratifica, accettazione o approvazione. In seguito all'entrata in vigore di una modifica del presente Protocollo, ogni nuova Parte contraente del Protocollo medesimo diventa Parte contraente dello stesso Protocollo modificato.

Articolo 23

Notifiche

Il Depositario notifica a ciascuno Stato nominato nel preambolo e alla Comunità Europea in relazione al presente Protocollo:

- a) ciascun atto di firma;
- b) ciascun deposito di uno strumento di ratifica, accettazione o approvazione;
- c) ciascuna data di entrata in vigore;
- d) ciascuna dichiarazione rilasciata da una Parte contraente o firmataria;
- e) ciascuna denuncia notificata da una Parte contraente, con la data della sua efficacia.

In fede di ciò, il presente Protocollo è stato sottoscritto dai firmatari debitamente autorizzati.

Fatto a Garmisch-Partenkirchen il 17 novembre 2004, in lingua francese, italiana, slovena e tedesca, laddove ciascuno dei quattro testi fa egualmente fede, in un originale depositato presso l'Archivio di Stato Austriaco. Il Depositario trasmette copie certificate conformi alle Parti firmatarie.